

REGIONE CAMPANIA
COMUNE DI POSITANO

Piano regolatore generale

17.nta - Norme tecniche di attuazione

(Testo definitivo coordinato con le modifiche apportate in sede di recepimento delle osservazioni, delle prescrizioni del CTR e della Comunità Montana e delle prescrizioni della Regione Campania di cui al decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 539/2002 e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 91/2004)

Il Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata
Arch. Tommaso Brancati

Il Responsabile del Settore Tecnico/Progettuale
Ing. Raffaele Fata

Aggiornamento al Marzo 2004

Indice

Titolo I Disposizioni generali

Articolo 1. Finalità, contenuti e ambito di applicazione	4
Articolo 2. Elaborati costitutivi	4
Articolo 3. Efficacie	6

Titolo II Trasformazioni fisiche ammissibili e utilizzazioni compatibili

Capo I Limitazioni derivanti da specifiche situazioni di rischio

Articolo 4. Aree a rischio geomorfologico fortemente instabili	8
Articolo 5. Aree a rischio idrogeologico	8
Articolo 6. Disposizioni volte a evitare l'aggravio dei livelli di rischio	8

Capo II Articolazione del territorio in zone e relative disposizioni

Articolo 7. Zone di "tutela naturale" (Zona territoriale 1a del Put)	9
Articolo 8. Zone di "tutela silvo-pastorale" (Zona territoriale 1b del Put)	11
Articolo 9. Zone "A" (Zona territoriale 2 del Put)	12
Articolo 10. Zone di "rispetto ambientale" (Zona territoriale 2 del Put)	15
Articolo 11. Zone "A" (Zona territoriale 4 del Put)	17
Articolo 12. Zone di "rispetto" (Zona territoriale 4 del Put)	17
Articolo 13. Zone "C" (Zona territoriale 4 del Put)	18
Articolo 14. Zone "D/1" (Zona territoriale 4 del Put)	19
Articolo 15. Zone "E" (Zona territoriale 4 del Put)	20
Articolo 15-bis. Zone territoriali 7 del Put	23
Articolo 16. "Parco territoriale" (Zona territoriale 8 del Put)	23

Capo III Disposizioni relative a tutte le zone

Articolo 17. Caratteristiche paesaggistiche	24
Articolo 18. Attrezzature pubbliche	25
Articolo 19. Tutela della residenza	25
Articolo 20. Parcheggi pertinenziali	26
Articolo 21. Uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada	26
Articolo 21-bis. Fasce di rispetto dei cimiteri	27

Capo IV Disposizioni relative all'accessibilità

Articolo 22. Infrastrutture per la mobilità	27
Articolo 23. Parcheggi di relazione e di scambio	28
Articolo 24. Cartelli e segnaletica	29
Articolo 25. Sentieri naturalistici	29
Articolo 25-bis. Impianti di trasporto meccanici	30

Titolo III Disposizioni relative agli strumenti urbanistici esecutivi

Capo I Strumenti urbanistici esecutivi, ambiti a essi assoggettati ed elaborati costitutivi

Articolo 26. Gli strumenti urbanistici esecutivi	31
Articolo 27. Ambiti assoggettati a strumenti urbanistici esecutivi	31
Articolo 28. Elaborati costitutivi di strumenti urbanistici esecutivi	32
<i>Capo II I progetti di intervento di restauro del paesaggio</i>	
Articolo 29. Finalità	33
Articolo 30. Specifici contenuti dei progetti di intervento di restauro del paesaggio e relative direttive	34
Articolo 31. Elementi costitutivi e formazione dei progetti di intervento di restauro del paesaggio	36
Articolo 31Bis. Norme tecniche di progettazione	37
Titolo IV Disposizioni finali	
Articolo 32. Disposizioni finali	37

Titolo I Disposizioni generali

Articolo 1

Finalità, contenuti e ambito di applicazione

1. Il presente piano regolatore generale, formato in conformità alle vigenti disposizioni statali e regionali, e in particolare al piano urbanistico territoriale dell'area sorrentino-amalfitana approvato con la legge regionale 27 giugno 1987, n.35, persegue:

- a) la tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio interessato, assunte come condizioni di ogni ammissibile scelta di trasformazione fisica e funzionale del medesimo territorio;
- b) la valorizzazione delle qualità presenti nel territorio, nonché il ripristino delle qualità deteriorate, e il conferimento di nuovi e più elevati caratteri di qualità formale e funzionale.

Articolo 2

Elaborati costitutivi

Il presente Prg è costituito dai seguenti elaborati:

1. **Tav. 1.re** - Relazione;
2. **Tav. 1.re - (bis)** Relazione;
3. **Tav. 2.qc** - Carta delle aree a rischio geomorfologico e idrogeologico;
4. **Tav. 3.qc(A)** - Carta dell'uso agricolo e delle attività colturali prevalenti in atto nelle zone non ancora urbanizzate e individuazione dei terrazzamenti;
5. **Tav. 3.qc(Abis)** - Carta dell'uso agricolo e delle attività colturali prevalenti in atto nelle zone non ancora urbanizzate e individuazione dei terrazzamenti (integrata con D. C. n. 3/99 di approvazione delle controdeduzioni);
6. **Tav. 3.qc(B)** - Carta dell'uso agricolo e delle attività colturali prevalenti in atto nelle zone non ancora urbanizzate e individuazione dei terrazzamenti;
7. **Tav. 3.qc(Bbis)** - Carta dell'uso agricolo e delle attività colturali prevalenti in atto nelle zone non ancora urbanizzate e individuazione dei terrazzamenti (integrata con D. C. n. 3/99 di approvazione delle controdeduzioni);
8. **Tav. 4.qc** - Carta dei beni di interesse storico, artistico, ambientale, naturalistico e archeologico, e di altri vincoli specifici;
9. **Tav. 4.qc(bis)** - Carta dei beni di interesse storico, artistico, ambientale, naturalistico e archeologico, e di altri vincoli specifici (integrata con D. C. n. 3/99 di approvazione delle controdeduzioni);
10. **Tav. 5.qc** - Carta delle trasformazioni del tessuto edilizio, Centro;
11. **Tav. 5.qc(bis)** - Carta delle trasformazioni del tessuto edilizio, Centro (integrata con D. C. n. 3/99 di approvazione delle controdeduzioni);
12. **Tav. 6.qc** - Carta delle trasformazioni del tessuto edilizio, Montepertuso-Nocelle;
13. **Tav. 6.qc(bis)** - Carta delle trasformazioni del tessuto edilizio, Montepertuso-Nocelle (integrata con D. C. n. 3/99 di approvazione delle controdeduzioni);
14. **Tav. 7.qc** - Carta delle localizzazioni delle attrezzature della mobilità in atto;
15. **Tav. 8.put** - Zonizzazione prescritta dal Put;

16. **Tav. 9.put** - Carte di sintesi dell'anagrafe edilizia;
17. **Tav. 10.p** - Carta di inquadramento territoriale;
18. **Tav. 11.p** - Carta delle unità di paesaggio;
19. **Tav. 12.p** - Zonizzazione, territorio comunale, scala 1: 5.000;
20. **Tav 12.p(bis)** - Zonizzazione, territorio comunale, scala 1: 5.000 (integrata con D. C. n. 3/99 di approvazione delle controdeduzioni);
21. **Tav. 12.p (Bibis)** - Zonizzazione, territorio comunale, scala 1: 5.000 (integrata con D. C. n. 3/99 di approvazione delle controdeduzioni e con la Delibera n. 1/PRG/2002 di recepimento delle prescrizioni espresse dalla Comunità Montana);
22. **Tav. 13.p** - Zonizzazione, Centro, scala 1: 2.000;
23. **Tav. 13.p(bis)** - Zonizzazione, Centro, scala 1: 2.000 (integrata con D. C. n. 3/99 di approvazione delle controdeduzioni);
24. **Tav. 13.p(Bibis)** - Zonizzazione, Centro, scala 1: 2.000 (integrata con D. C. n. 3/99 di approvazione delle controdeduzioni e con la Delibera n. 1/PRG/2002 di recepimento delle prescrizioni espresse dalla Comunità Montana);
25. **Tav. 14.p** - Zonizzazione, Montepertuso-Nocelle, scala 1: 2.000;
26. **Tav. 14.p(bis)** - Zonizzazione, Montepertuso-Nocelle, scala 1: 2.000 (integrata con D. C. n. 3/99 di approvazione delle controdeduzioni);
27. **Tav. 14.p(Bbis)** - Zonizzazione, Montepertuso-Nocelle, scala 1: 2.000 (integrata con D. C. n. 3/99 di approvazione delle controdeduzioni e con la Delibera n. 1/PRG/2002 di recepimento delle prescrizioni espresse dalla Comunità Montana);
28. **Tav. 15.p** - Zonizzazione, Laurito, scala 1: 2.000;
29. **Tav. 16.p** - Carta del modello di accessibilità, scala 1: 2.000;
30. Legenda parcheggi esistenti;
31. Legenda il nuovo sistema della sosta di relazione;
32. **Tav. 17.nta** - Norme tecniche di attuazione;
33. **Tav. 17.nta (bis)** - Norme tecniche di attuazione (integrata con D. C. n. 3/99 di approvazione delle controdeduzioni);
34. **Tav. 17.nta** - Norme tecniche di attuazione (testo modificato d'Ufficio per recepire le prescrizioni del C.T.R. e della Comunità Montana);
35. **Tav. 17. nta** – Norme tecniche di attuazione (testo definitivo coordinato con le modifiche apportate in sede di recepimento delle osservazioni, delle prescrizioni del C.T.R. e della Comunità Montana e delle prescrizioni della Regione Campania)
36. **Tav. 18.nta** – Definizioni dei termini utilizzati nel P.R.G. e nel Regolamento Edilizio;
37. **Tav. 18.nta** - Definizioni dei termini utilizzati nel P.R.G. e nel Regolamento Edilizio (testo definitivo coordinato con le modifiche apportate in sede di recepimento delle prescrizioni della Regione Campania);
38. Zonizzazione agricola rapporto finale;
39. Allegato A5 – Relazione e tavole relative alla zonizzazione acustica;
40. Zonizzazione acustica del territorio – Rapporto Finale;
41. **Tav. 1.re** – Relazione;
42. **Tav. 2.b** – Carta delle pendenze medie del suolo;
43. **Tav. 4.qc** – Carta geolitologica;
44. **Tav. 5.qc** – Carta geomorfologica;

45. **Tav. 6.qc** – Carta stabilità;
46. **Tav. 8.qc** – Carta idrogeologica;
47. **Tav. 9.qc** – Carta della zonizzazione del territorio in prospettiva sismica;
48. **Tav. 10.qc** – Carta del vincolo di protezione delle falde idropotabili;
49. **Tav. 11.qc** – Carta delle indagini specifiche e ubicazione dei sondaggi;
50. **Tav. 12.qc** – Carta della idrografia e analisi dei bacini;
51. **Tav. 13.qc** – Carta della franosità;
52. **Tav. 14.qc** - Carta del Vincolo idrogeologico;
53. Studio e formazione anagrafe edilizia – Relazione Tecnica.

Articolo 3

Efficacie

1. Le disposizioni del presente Prg, conformemente alle vigenti prescrizioni di legge, hanno validità a tempo indeterminato, salva revisione almeno decennale, ovvero in conseguenza di disposizioni degli strumenti di pianificazione territoriale, regionali e provinciali.
2. Le disposizioni di cui al Capo I del Titolo II stabiliscono limitazioni alle trasformazioni fisiche definite ammissibili dai successivi Capi del medesimo Titolo II, in ragione di specifiche situazioni di rischio geomorfologico o idrogeologico, nonché particolari disposizioni volte a evitarne l'aggravio. Resta fermo che alla tutela dell'integrità fisica del territorio è subordinata e rivolta la totalità delle disposizioni del presente Prg, e che tale integrità fisica deve essere perseguita attraverso il loro complessivo e integrale rispetto, nonché mediante un'attività continua di restauro e manutenzione dell'intero territorio.
3. Nelle unità di spazio aventi un'utilizzazione in atto non rientrante fra le utilizzazioni compatibili, o difforme dalle utilizzazioni prescritte, sono ammesse esclusivamente le trasformazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria che non rendano l'unità di spazio interessata inadatta, o maggiormente inadatta, alle utilizzazioni ammesse. Tali trasformazioni, inoltre, qualora le utilizzazioni prescritte comportino l'acquisizione dell'unità di spazio interessata da parte di soggetti pubblici, non devono in alcun caso comportare migliorie o addizioni.
4. Le disposizioni del presente Prg recanti la diretta attribuzione a determinate unità di spazio di utilizzazioni prescritte che comportino l'acquisizione degli immobili interessati da parte di soggetti pubblici, ovvero la loro utilizzabilità solamente da parte di soggetti pubblici, hanno vigenza per un periodo di tempo non superiore al quinquennio, a decorrere dall'entrata in vigore del presente Prg, salvo che i medesimi soggetti pubblici competenti non abbiano convenuto con i proprietari degli immobili interessati il mantenimento della utilizzazione prescritta per ulteriori periodi di tempo. Decorso inutilmente il predetto periodo di tempo, degli immobili interessati sono ammissibili esclusivamente le seguenti trasformazioni fisiche:
 - a) nell'ambito dei centri abitati le trasformazioni di manutenzione straordinaria e di restauro e risanamento conservativo;
 - b) fuori del perimetro dei centri abitati, compatibilmente con le disposizioni della pianificazione sovracomunale, la nuova edificazione per utilizzazioni abitative con un indice di fabbricabilità fondiaria non superiore a 0,03 mc/mq.
5. Le disposizioni degli strumenti urbanistici esecutivi recanti la diretta attribuzione a determinate unità di spazio di utilizzazioni prescritte che comportino l'acquisizione

degli immobili interessati da parte di soggetti pubblici competenti alla loro utilizzazione, ovvero la loro utilizzabilità solamente da parte di soggetti pubblici, hanno vigenza per un periodo di tempo non superiore al decennio, a decorrere dall'entrata in vigore dei medesimi strumenti urbanistici esecutivi, salvo che i medesimi soggetti pubblici competenti non abbiano convenuto con i proprietari degli immobili interessati il mantenimento della utilizzazione prescritta per ulteriori periodi di tempo.

6. Le disposizioni relative alle trasformazioni fisiche ammissibili e alle utilizzazioni compatibili, di cui al Titolo II delle presenti norme, sono vincolanti per qualsiasi soggetto, pubblico e privato, e il loro rispetto è condizione del rilascio di qualsiasi provvedimento abilitativo, ovvero del tacito assentimento, a effettuare trasformazioni, fisiche e funzionali, degli immobili cui si riferiscono.

Titolo II Trasformazioni fisiche ammissibili e utilizzazioni compatibili

Capo I Limitazioni derivanti da specifiche situazioni di rischio

Articolo 4

Aree a rischio geomorfologico fortemente instabili

1. Nelle aree a rischio geomorfologico sono distintamente individuate, dalle tavole contrassegnate da 2.qc, le pareti di distacco e le relative aree di recapito.
2. Nel caso su tali aree insistano edifici od opere di qualsiasi natura, è fatto obbligo ai soggetti competenti di porre in essere ogni idoneo intervento di consolidamento del versante volto alla massima messa in sicurezza dei manufatti edilizi esistenti e alla tutela della pubblica incolumità.
3. Anche qualora in tali aree non insistano edifici, è fatto obbligo ai soggetti competenti di segnalare la situazione di rischio ai possibili frequentatori, mediante l'installazione e il mantenimento di idonei cartelli.
4. In tali aree non è comunque ammissibile né la nuova edificazione, né la demolizione e ricostruzione, ovvero l'ampliamento, di edifici esistenti, né la realizzazione di viabilità pubblica o privata, né di attrezzature, anche scoperte e munite di soli elementi amovibili.
5. Non sono soggette alla disposizione di cui al comma 4 le strutture precarie ed amovibili funzionali alla balneazione ed alla prestazione dei servizi ad essa complementari, installabili all'inizio del periodo estivo e da rimuovere al termine dello stesso, alla stregua di idonei atti d'obbligo a favore del Comune di Positano da sottoscrivere dai soggetti attuatori dell'installazione delle predette strutture.

Articolo 5

Aree a rischio idrogeologico

1. Sono a rischio idrogeologico le aree individuate nella tavola 2.qc con il codice: D.
2. Nelle aree a rischio idrogeologico non sono ammissibili:
 - a) la nuova edificazione, fatti salvi i manufatti finalizzati alla riduzione del rischio;
 - b) le trasformazioni di edifici esistenti, eccezion fatta per la manutenzione straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo;
 - c) la realizzazione di nuova viabilità;
 - d) la realizzazione di attrezzature pubbliche e private, anche se scoperte, e munite di soli elementi amovibili, destinabili alla fruizione collettiva.
3. Non sono soggette alla disposizione di cui al comma 2 le strutture precarie ed amovibili funzionali alla balneazione ed alla prestazione dei servizi ad essa complementari, installabili all'inizio del periodo estivo e da rimuovere al termine dello stesso, alla stregua di idonei atti d'obbligo a favore del Comune di Positano da sottoscrivere dai soggetti attuatori dell'installazione delle predette strutture.

Articolo 6

Disposizioni volte a evitare l'aggravio dei livelli di rischio

1. In occasione di ogni trasformazione di immobili sottoposta a provvedimento abilitativo, anche tacito, del Comune, i relativi progetti sono tenuti a dimostrare di avere esperito ogni praticabile soluzione tecnica rivolta a ottenere il massimo convogliamento delle acque meteoriche, provenienti dai manti di copertura degli edifici e dalle altre superfici impermeabilizzate nel vicinior tratto del reticolo idrografico superficiale, ovvero, in subordine, e comunque entro limiti da concordare con il soggetto gestore, nella rete fognaria.
2. Deve essere comunque evitato lo smaltimento delle acque meteoriche provenienti dai manti di copertura degli edifici e dalle altre superfici impermeabilizzate, comprese le piscine, nonché ogni immotivato spandimento di acque di qualsiasi provenienza, nel suolo o nel sottosuolo.
3. Devono essere evitati movimenti di terra (sbancamenti, livellamenti) in grado di modificare le condizioni di equilibrio del versante.
4. E' fatto obbligo ai soggetti proprietari, e agli altri eventuali aventi titolo, di provvedere al costante controllo, peculiarmente a seguito del verificarsi di rilevanti eventi meteorici, e alla manutenzione dei muri di contenimento dei terreni acclivi o terrazzati, al fine di assicurare la piena officiosità del previsto filtraggio delle acque attraverso i predetti muri.
5. Gli interventi necessari a perseguire gli obiettivi di cui ai commi 2, 3 e 4 sono dichiarati di rilevante e preminente interesse pubblico. In caso di riscontrato inadempimento, gli uffici comunali ingiungono ai soggetti proprietari, o agli altri eventuali aventi titolo, l'effettuazione degli interventi necessari, mediante ordinanze, con le quali stabiliscono i termini entro i quali devono essere iniziati e completati. A seguito dell'inutile decorrenza dei termini stabiliti, il Comune può procedere ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'articolo 838 del codice civile, ovvero di altre pertinenti disposizioni di legge.

Capo II Articolazione del territorio in zone e relative disposizioni

Articolo 7

Zone di "tutela naturale" (Zona territoriale 1a del Put)

1. Nelle zone di tutela naturale è perseguita la conservazione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna, e il mantenimento o la ricostituzione delle predette componenti e di adeguati equilibri tra di esse. In dette aree è pertanto inammissibile qualsiasi intervento di edificabilità, pubblica e privata, e di trasformazione degli assetti presenti.
2. Nelle zone di tutela naturale non possono in alcun caso essere consentiti:
 - a) i mutamenti di categoria di assetto vegetazionale e d'uso dei suoli rispetto a quella indicata nella tavola 3.qc nonché l'asporto di materiali e i movimenti di terra (quali sbancamenti, riporti e simili) che non siano strettamente finalizzati a interventi di restauro del paesaggio;
 - b) l'esercizio di attività suscettibili di danneggiare gli elementi geologici o mineralogici;
 - c) il deposito permanente di cataste di legna, di contenitori, di *roulotte*, *caravan*, *container* e simili, e di qualsiasi altro corpo ingombrante suscettibile di alterare lo stato del terreno sottostante;

d) la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento degli esemplari autoctoni floristici spontanei e faunistici selvatici, salvi gli eventuali interventi mirati di prelievo selettivo, effettuati o prescritti dai soggetti competenti;

e) l'introduzione in qualsiasi forma di specie vegetali e animali non autoctone.

3. Nelle zone di tutela naturale sono effettuabili esclusivamente:

a) l'ordinaria gestione selvicolturale, che deve salvaguardare il patrimonio arboreo esistente favorendo la disseminazione e la rinnovazione naturale delle specie vegetali autoctone, essendo preclusi i rimboschimenti artificiali che contrastino con i dinamismi naturali di tali specie;

b) la prosecuzione delle pratiche colturali in atto sui suoli già da esse interessati alla data di adozione del presente Prg nonché sui suoli sui quali il ripristino dell'esercizio di pratiche colturali tradizionali sia espressamente previsto da progetti di interventi di restauro del paesaggio;

c) la manutenzione degli elementi viari per i mezzi di trasporto motorizzati, degli impianti a rete per l'approvvigionamento idrico, per il trasporto dell'energia e per le telecomunicazioni, e delle altre opere indicate dal piano urbanistico territoriale dell'area sorrentino-amalfitana;

d) la manutenzione di spazi di sosta in immediata contiguità con i predetti elementi viari; gli spazi di sosta di nuova realizzazione non devono comportare sbancamenti né realizzazione di muri di sostegno, e non devono essere asfaltati, né pavimentati con altri materiali impermeabilizzanti, né costituire ostacolo al deflusso delle acque; degli esistenti elementi viari e spazi di sosta per i mezzi di trasporto motorizzati può essere mantenuta o ripristinata la pavimentazione in asfalto o in altri materiali impermeabilizzanti soltanto ove preesistente all'adozione del presente Prg;

e) il ripristino e la manutenzione di percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati, soprattutto ove funzionali all'accesso al mare o ai luoghi panoramici; tali percorsi e spazi di sosta non devono essere asfaltati, né pavimentati con altri materiali impermeabilizzanti, né costituire ostacolo al deflusso delle acque;

f) ~~la realizzazione e la manutenzione di impianti tecnici di modesta entità, che abbiano rilevanza meramente locale, al servizio della popolazione del solo Comune di Positano, ovvero di parti della popolazione del Comune di Positano e di un comune confinante, e per l'efficace esplicazione delle cui funzioni non sussista alternativa localizzativa;~~

g) la realizzazione di opere di difesa del suolo, di difesa idraulica, e simili, nonché le attività di manutenzione e di esercizio delle predette opere;

h) le trasformazioni dei manufatti edilizi esistenti rientranti nelle definizioni di:

- manutenzione straordinaria,
- restauro conservativo.

4. Nelle zone di tutela naturale sono compatibili le seguenti utilizzazioni:

a. Naturalistica:

- attività escursionistiche, ricreative, d'osservazione e di studio e relativi sentieri;
- ricoveri connessi con l'attività escursionistica.

b. Agricola, nei limiti di cui ai precedenti commi:

- campi coltivati;
- abitazioni per i conduttori dei fondi;
- annessi agricoli necessari alla conduzione dei fondi: depositi per attrezzi e macchine, serbatoi idrici, locali per la conservazione e la prima trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, ricoveri per animali;

- locali e servizi connessi all'attività di agriturismo e alla rivendita diretta dei prodotti agricoli e zootecnici;
 - boschi, pascoli.
- c. Per la produzione di beni e servizi se già esistenti:
- artigianale. Artigianato di produzione: laboratori artigianali (esclusivamente per la produzione di beni artistici o connessi con le persone e le abitazioni, e a condizione che la superficie utile dell'unità immobiliare a ciò adibita non superi i 100 metri quadrati); magazzini, depositi;
 - terziaria. Attività ricettive e pubblici esercizi: ristoranti, bar.
- d. Residenziale:
- residenze permanenti e temporanee;
 - residenze collettive: pensionati, conventi, caserme.
- e. Per spazi pubblici o riservati alle attività collettive e attrezzature pubbliche di interesse generale, di proprietà pubblica o privata:
- per la cultura e il culto: musei, chiese, oratori;
 - sociali e ricreativi: centri sociali, culturali, ricreativi e polivalenti, mense;
 - assistenza sociale e sanitaria: centri di assistenza, case di riposo, residenze protette;
 - istruzione di base: asili, scuole materne, scuole dell'obbligo;
 - sanitari: ambulatori, poliambulatori;
 - tecnici: impianti tecnici per la distribuzione di acqua, energia elettrica e gas, servizi postelegrafonici e telefonici, servizi comunali e della protezione civile, per la pubblica sicurezza;
 - giardini, parchi.
- f. Per infrastrutture e attrezzature per la mobilità:
- pontile per l'attracco di mezzi nautici di servizio pubblico.
5. Le utilizzazioni di cui al precedente comma 4 sono attivabili solo ove non comportino trasformazioni fisiche diverse da quelle di cui al precedente comma 3.

Articolo 8

Zone di "tutela silvo-pastorale" (Zona territoriale 1b del Put)

1. Nelle zone di tutela silvo-pastorale sono perseguite la tutela e il miglioramento delle valenze naturalistiche del territorio, attraverso la conservazione, o il rafforzamento, della qualità della vegetazione. In dette aree è pertanto inammissibile qualsiasi intervento di edificabilità sia pubblica che privata.
2. Nelle zone di tutela silvo-pastorale sono effettuabili esclusivamente:
 - a) l'ordinaria gestione selvicolturale, essendo ammessi anche i rimboschimenti con specie vegetali autoctone;
 - b) la manutenzione e la realizzazione di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, nonché di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi; le predette piste di esbosco e di servizio forestale non devono in ogni caso avere caratteristiche e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesistico, naturalistico e geomorfologico dei contesti territoriali interessati; esse non devono essere asfaltate, né pavimentate con altri materiali

impermeabilizzanti, né costituire ostacolo al deflusso delle acque, né comportare scavi, o sbancamenti, o la realizzazione di muri di sostegno;

c) la realizzazione di opere di difesa del suolo, di difesa idraulica e simili, nonché le attività di manutenzione e di esercizio delle predette opere, ove prescritti dai piani di attuazione della legge 183/89 e successive modifiche ed integrazioni;

d) interventi di risanamento conservativo, di ordinaria e straordinaria manutenzione nonché di consolidamento statico sugli edifici esistenti.

3. Nelle zone di tutela silvo-pastorale sono compatibili le seguenti utilizzazioni:

a. Naturalistica:

- attività escursionistiche, ricreative, d'osservazione e di studio e relativi sentieri;
- ricoveri connessi con l'attività escursionistica.

b. Agricola:

- boschi, pascoli.

Articolo 9

Zone "A" (Zona territoriale 2 del Put)

1. Le trasformazioni ammesse, prescritte e previste nelle zone "A" degli insediamenti antichi accentrati sono attuate solamente in conformità alla disciplina dettata da piani particolareggiati, ognuno dei quali deve essere riferito all'interezza di uno degli ambiti definiti dal presente Prg.

2. Nelle zone "A", fino alla data di approvazione dei piani particolareggiati di cui al comma 1, sono ammissibili, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria, quelli di consolidamento statico. Sono altresì ammissibili gli interventi rivolti alla eliminazione delle barriere architettoniche e quelli relativi all'adeguamento funzionale degli alberghi e delle altre attrezzature ricettive, nonché degli edifici adibiti alla produzione di beni e servizi, nei termini strettamente necessari ad ottemperare a disposizioni di norme di legge specifiche. Nelle more dell'approvazione dei piani particolareggiati è altresì vietato il cambio d'uso tra le funzioni elencate al comma 12.

3. Nelle zone "A" degli insediamenti antichi accentrati i piani particolareggiati distinguono:

a) le parti che conservano, nelle caratteristiche dell'organizzazione territoriale, dell'assetto urbano, dell'impianto fondiario, nonché nelle caratteristiche tipologiche e formali sia dei manufatti edilizi che degli spazi scoperti, i segni delle regole che hanno presieduto alla vicenda storica della loro conformazione;

b) le parti nelle quali le suddette caratteristiche e regole sono state rilevantemente e diffusamente alterate e contraddette.

4. Relativamente alle parti di cui alla lettera a) del comma 3 i piani particolareggiati definiscono una disciplina volta a prescrivere la conservazione o il ripristino delle caratteristiche individuate, mediante interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo.

5. Relativamente alle parti di cui alla lettera b) del comma 3 i piani particolareggiati prevedono la ricostituzione delle caratteristiche individuate o la riapplicazione delle regole conformative mediante trasformazioni degli elementi fisici e dei loro insiemi in cui, e per quanto, esse sono state alterate e contraddette. Le regole caratterizzanti la vicenda urbanizzativa storica sono desunte dalla cartografia storica, dalla lettura critica del tracciato dei lotti, degli isolati, della rete stradale e degli altri elementi testimoniali superstiti, ovvero dall'interpretazione della vicenda conformativa degli

insediamenti. Sono puntualmente definite le trasformazioni fisiche ammissibili o prescritte, nonché le utilizzazioni compatibili delle unità di spazio risultanti da tali trasformazioni.

6. Relativamente almeno alle parti di cui alla lettera a) del comma 3, e in genere alle unità di spazio, intese come unità edilizie e unità di spazio scoperto, riconosciute come originarie, i piani particolareggiati dettano disposizioni volte a disciplinare le trasformazioni fisiche ammissibili e le utilizzazioni compatibili con l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 7, 8 e 9.

7. Le unità di spazio sono indicate come appartenenti a diverse categorie, in base alle caratteristiche tipologiche e formali rilevate, e al grado di significatività e di permanenza delle stesse.

8. Le categorie di unità di spazio possono essere condotte a raggruppamenti di categorie, con riferimento a caratteristiche presenti in tutte le categorie raggruppate, o con riferimento a periodi storici nel corso dei quali alla realizzazione delle unità di spazio hanno presieduto determinate regole conformative, aventi caratteri nettamente distintivi rispetto alle regole conformative dominanti in altri periodi storici. L'inclusione di un'unità di spazio in una categoria, e quindi, eventualmente, in un raggruppamento di categorie, non deve comunque derivare rigidamente dalla data della sua realizzazione, ma piuttosto dalla riconoscibilità dell'applicazione, nella sua realizzazione, o in una sua successiva radicale trasformazione, delle regole conformative proprie di un determinato periodo storico.

9. Per ogni categoria di unità di spazio i piani particolareggiati:

- a) descrivono le caratteristiche ritenute identificative e distintive delle unità di spazio appartenenti alla categoria considerata;
- b) definiscono, con puntuale riferimento alle predette caratteristiche, le trasformazioni fisiche ammissibili con esse coerenti;
- c) indicano le utilizzazioni compatibili, intese come quelle utilizzazioni la cui efficiente esplicazione non sia necessariamente tale da contraddire, o da forzare, le suddette caratteristiche, anche soltanto di organizzazione spaziale, proprie delle unità di spazio appartenenti alla categoria considerata.

10. Le utilizzazioni definite compatibili, sia delle unità edilizie che delle unità di spazio scoperto, sono concretamente attivabili solamente ove le trasformazioni fisiche della specifica unità di spazio, eventualmente necessarie per consentire l'efficiente esplicazione della particolare utilizzazione proposta, siano consentibili nell'integrale rispetto di quanto disposto circa le trasformazioni fisiche ammissibili relativamente alla categoria nella quale la specifica unità di spazio è inclusa.

11. I piani particolareggiati possono altresì stabilire, per la totalità delle unità di spazio, ovvero solamente per alcune di esse, nell'ambito delle utilizzazioni definite compatibili, specifiche utilizzazioni prescritte.

12. Nelle zone "A" degli insediamenti antichi accentrati possono essere definite compatibili, tra quelle sottoelencate, le utilizzazioni, riportate dal D.M. 1444/68 e previste alla Z.T. 2 del P.U.T.; per le utilizzazioni non strettamente compatibili con quelle previste dalle norme citate sono consentite solo se già esistenti alla data di adozione del presente Piano.

a. Agricola:

- campi coltivati;
- giardinaggio ornamentale;
- abitazioni per i conduttori dei fondi;

- annessi agricoli necessari alla conduzione dei fondi: depositi per attrezzi e macchine, serbatoi idrici, locali per la conservazione e la prima trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, ricoveri per animali;
 - locali e servizi connessi all'attività di agriturismo e alla rivendita diretta dei prodotti agricoli e zootecnici.
- b. Per la produzione di beni e servizi (purché le lavorazioni garantiscano il rispetto delle disposizioni relative all'emissione di inquinanti atmosferici e idrici, di rumori e di odori dettate da ogni pertinente normativa):
- artigianale. Artigianato di produzione: laboratori artigianali (esclusivamente per la produzione di beni artistici o connessi con le persone e le abitazioni, e a condizione che la superficie utile dell'unità immobiliare a ciò adibita non superi i 100 metri quadrati); magazzini, depositi, tettoie per la copertura di spazi aperti; cantieristica minore. Artigianato di servizio. Ricovero, manutenzione, riparazione e noleggio di veicoli; ricovero, manutenzione, riparazione (rimessaggio) e noleggio di piccole imbarcazioni;
 - terziaria (consentite solo se già esistenti alla data di adozione del presente Piano) .
- Attività commerciali: commercio all'ingrosso; commercio al dettaglio (purché la superficie di vendita non superi i 200 metri quadrati); mercati; centri di servizio per il commercio e l'artigianato. Attività ricettive e pubblici esercizi: alberghi, ostelli, ristoranti, bar. Attività direzionali: uffici, banche, istituti di ricerca e formazione scientifica.
- c. Residenziale:
- residenze permanenti e temporanee;
 - residenze collettive: convitti, collegi, studentati, pensionati, conventi, caserme.
- d. Per spazi pubblici o riservati alle attività collettive e attrezzature pubbliche di interesse generale, di proprietà pubblica o privata:
- per la cultura, il culto e lo spettacolo: musei, teatri, auditori, chiese, oratori, cinematografi, sale di spettacolo;
 - sociali e ricreativi: centri sociali, culturali, ricreativi, e polivalenti, mense;
 - sportivi: campi da gioco; palestre, piscine coperte;
 - assistenza sociale e sanitaria: centri di assistenza, case di riposo, residenze protette;
 - istruzione di base: asili, scuole materne, scuole dell'obbligo;
 - istruzione superiore, istruzione universitaria;
 - sanitari: ambulatori, poliambulatori;
 - cimiteri;
 - tecnici: impianti tecnici per la distribuzione di acqua, energia elettrica e gas, servizi postelegrafonici e telefonici, servizi comunali e della protezione civile, per la pubblica sicurezza;
 - giardini, parchi.
- e. Per infrastrutture e attrezzature per la mobilità:
- percorsi pedonali assistiti: ascensori, scale mobili, percorsi ettometrici meccanizzati;
 - percorsi carrabili e relativi spazi di sosta;
 - parcheggi;
 - stazioni di servizio, distribuzione e deposito carburanti;
 - stazione autobus, deposito e parcheggio autobus;
 - pontile per l'attracco di mezzi nautici di servizio pubblico.

Articolo 10

Zone di "rispetto ambientale" (Zona territoriale 2 del Put)

1. Nelle zone di rispetto ambientale degli insediamenti antichi accentrati è inammissibile qualsiasi intervento di nuova edificabilità privata. Sono ammissibili le seguenti trasformazioni fisiche:

a) la prosecuzione delle pratiche colturali in atto sui suoli già da esse interessati alla data di adozione del presente Prg nonché sui suoli nei quali il ripristino dell'esercizio di pratiche colturali tradizionali sia espressamente previsto da progetti di interventi di restauro del paesaggio;

b) la realizzazione e la manutenzione degli elementi viari per i mezzi di trasporto motorizzati, degli impianti a rete per l'approvvigionamento idrico, per il trasporto dell'energia e per le telecomunicazioni, e delle altre opere indicate dal piano urbanistico territoriale dell'area sorrentino amalfitana;

c) la realizzazione e la manutenzione di spazi di sosta in immediata contiguità con gli elementi viari; gli spazi di sosta di nuova realizzazione non devono comportare sbancamenti né realizzazione di muri di sostegno, e non devono essere asfaltati, né pavimentati con altri materiali impermeabilizzanti, né costituire ostacolo al deflusso delle acque; degli esistenti elementi viari e spazi di sosta per i mezzi di trasporto motorizzati può essere mantenuta o ripristinata la pavimentazione in asfalto o in altri materiali impermeabilizzanti soltanto ove preesistente all'adozione del presente Prg;

d) la realizzazione, il ripristino e la manutenzione di percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati, soprattutto ove funzionali all'accesso al mare o ai luoghi panoramici; tali percorsi e spazi di sosta non devono essere asfaltati, né pavimentati con altri materiali impermeabilizzanti, né costituire ostacolo al deflusso delle acque;

e) la realizzazione di opere di difesa del suolo, di difesa idraulica, e simili, nonché le attività di manutenzione e di esercizio delle predette opere;

f) le trasformazioni dei manufatti edilizi esistenti, nel rispetto dei commi 2 e 3;

2. Degli edifici esistenti nelle zone di rispetto ambientale degli insediamenti antichi accentrati sono ammissibili le trasformazioni fisiche rientranti nelle definizioni di:

- manutenzione straordinaria,
- restauro conservativo,
- adeguamento funzionale.

3. Le trasformazioni fisiche di adeguamento funzionale sono ammissibili, una sola volta con riferimento alla configurazione e all'entità dimensionale dei manufatti esistenti alla data di entrata in vigore del presente Prg, nei seguenti casi, alle seguenti condizioni e nel rispetto dei seguenti parametri:

a) l'intervento sia volto a dotare gli alloggi degli impianti igienico-sanitari essenziali;

b) la superficie utile netta dell'alloggio non sia inferiore a 30 metri quadrati;

c) ove la superficie utile netta dell'alloggio sia pari o inferiore a 60 metri quadrati, l'incremento di tale superficie utile netta, conseguente all'intervento, non sia superiore a 6 metri quadrati;

d) ove la superficie utile netta dell'alloggio sia superiore a 60 metri quadrati, l'incremento della superficie utile netta dell'alloggio, conseguente all'intervento, non sia superiore al 10 per cento di tale superficie utile netta, e comunque a 15 metri quadrati;

e) sia assicurato il rispetto delle essenziali caratteristiche strutturali, tipologiche e formali dell'edificio.

4. Le trasformazioni ammesse, prescritte e previste nelle zone di rispetto ambientale degli insediamenti antichi accentrati sono attuate, alternativamente:

a) in conformità alla disciplina dettata da piani particolareggiati, ove e per quanto dette zone ricadano in uno degli ambiti compresi entro i perimetri definiti dal presente Prg;

b) sulla base di progetti di interventi di restauro del paesaggio, segnatamente con riferimento agli elementi con più accentuate caratteristiche di naturalità (fossi, valloni, cenosi di vegetazione ripariale o comunque spontanea, e simili);

c) in base a progetti di opere pubbliche;

d) in base a progetti predisposti dai soggetti aventi titolo relativamente alle trasformazioni dei manufatti edilizi esistenti di cui alla lettera f) del comma 1;

5. I progetti di interventi di restauro del paesaggio, nonché, relativamente agli elementi con più accentuate caratteristiche di naturalità, i piani particolareggiati, sono tenuti a osservare, in quanto pertinenti e compatibili, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 7.

6. Nelle zone di rispetto ambientale degli insediamenti antichi accentrati sono compatibili, se previste nella zona di Rispetto Ambientale di cui alla Zona territoriale 2 del P.U.T., le utilizzazioni sotto elencate; per le utilizzazioni non strettamente compatibili con quelle previste dalle norme citate sono consentite solo se già esistenti alla data di adozione del presente Piano.

a. Naturalistica:

- attività escursionistiche, ricreative, d'osservazione e di studio e relativi sentieri;

- ricoveri connessi con l'attività escursionistica.

b. Agricola, nei limiti di cui ai precedenti commi:

- campi coltivati;

- giardinaggio ornamentale;

- abitazioni per i conduttori dei fondi;

- annessi agricoli necessari alla conduzione dei fondi: depositi per attrezzi e macchine, serbatoi idrici, locali per la conservazione e la prima trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, ricoveri per animali;

- locali e servizi connessi all'attività di agriturismo e alla rivendita diretta dei prodotti agricoli e zootecnici;

- boschi, pascoli.

c. Per la produzione di beni e servizi (purché le lavorazioni garantiscano il rispetto delle disposizioni relative all'emissione di inquinanti atmosferici e idrici, di rumori e di odori dettate da ogni pertinente normativa) se già esistenti:

- artigianale. Artigianato di produzione: laboratori artigianali (esclusivamente per la produzione di beni artistici o connessi con le persone e le abitazioni, e a condizione che la superficie utile dell'unità immobiliare a ciò adibita non superi i 100 metri quadrati); magazzini, depositi; cantieristica minore. Artigianato di servizio. Ricovero, manutenzione, riparazione e noleggio di veicoli; ricovero, manutenzione, riparazione (rimessaggio) e noleggio di piccole imbarcazioni;

- terziaria (consentite solo se già esistenti alla data di adozione del presente Piano)

Attività commerciali: commercio al dettaglio (purché la superficie di vendita non

superi i 200 metri quadrati); mercati. Attività ricettive e pubblici esercizi: alberghi, ostelli, ristoranti, bar. Attività direzionali: uffici, banche.

d. Residenziale:

- residenze permanenti e temporanee;
- residenze collettive: convitti, collegi, studentati, pensionati, conventi, caserme.

e. Per spazi pubblici o riservati alle attività collettive e attrezzature pubbliche di interesse generale, di proprietà pubblica o privata:

- per la cultura, il culto e lo spettacolo: musei, teatri, auditori, chiese, oratori, cinematografi, sale di spettacolo;
- sociali e ricreativi: centri sociali, culturali, ricreativi, e polivalenti, mense;
- sportivi: campi da gioco; palestre, piscine coperte;
- assistenza sociale e sanitaria: centri di assistenza, case di riposo, residenze protette;
- istruzione di base: asili, scuole materne, scuole dell'obbligo;
- istruzione superiore, istruzione universitaria;
- sanitari: ambulatori, poliambulatori;
- tecnici: impianti tecnici per la distribuzione di acqua, energia elettrica e gas, servizi postelegrafonici e telefonici, servizi comunali e della protezione civile, per la pubblica sicurezza;
- giardini, parchi.

f. Per infrastrutture e attrezzature per la mobilità:

- percorsi pedonali assistiti: ascensori, scale mobili, percorsi ettometrici meccanizzati;
- percorsi carrabili e relativi spazi di sosta;
- parcheggi;
- pontile per l'attracco di mezzi nautici di servizio pubblico.

Si recepisce, altresì, il D.P.R.C. n° 10701 del 21/10/1988 relativo all'intervento in località Spiaggia Fornillo

Articolo 11

Zone "A" (Zona territoriale 4 del Put)

1. Per le zone "A" degli insediamenti di interesse ambientale valgono le disposizioni di cui all'articolo 9.

Articolo 12

Zone di "rispetto" (Zona territoriale 4 del Put)

1. Nelle zone di rispetto degli insediamenti di interesse ambientale, è inammissibile qualsiasi intervento di edificabilità sia pubblica che privata, sono ammissibili le seguenti trasformazioni fisiche:

- a) la prosecuzione delle pratiche colturali in atto sui suoli già da esse interessati alla data di adozione del presente Prg nonché sui suoli nei quali il ripristino dell'esercizio di pratiche colturali tradizionali sia espressamente previsto da progetti di interventi di restauro del paesaggio;
- b) la manutenzione degli esistenti elementi viari per i mezzi di trasporto motorizzati, dei quali può essere mantenuta o ripristinata la pavimentazione in asfalto o in altri materiali impermeabilizzanti soltanto ove preesistente all'adozione del presente Prg;
- c) la realizzazione, il ripristino e la manutenzione di percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati, soprattutto ove funzionali

all'accesso al mare o ai luoghi panoramici; tali percorsi e spazi di sosta non devono essere asfaltati, né pavimentati con altri materiali impermeabilizzanti, né costituire ostacolo al deflusso delle acque;

d) la realizzazione di opere di difesa del suolo, di difesa idraulica, e simili, nonché le attività di manutenzione e di esercizio delle predette opere;

2. Le trasformazioni ammesse, prescritte e previste nelle zone di rispetto degli insediamenti di interesse ambientale sono attuate, alternativamente:

a) in conformità alla disciplina dettata da piani particolareggiati, ove e per quanto dette zone ricadano in uno degli ambiti compresi entro i perimetri definiti dal presente Prg;

b) sulla base di progetti di interventi di restauro del paesaggio, segnatamente con riferimento agli elementi con più accentuate caratteristiche di naturalità (fossi, valloni, cenosi di vegetazione ripariale o comunque spontanea, e simili).

3. Dei manufatti esistenti nelle zone di rispetto degli insediamenti di interesse ambientale sono comunque ammissibili le trasformazioni dei manufatti edilizi esistenti rientranti nella definizione di manutenzione straordinaria.

4. I progetti di interventi di restauro del paesaggio, nonché, relativamente agli elementi con più accentuate caratteristiche di naturalità, i piani particolareggiati, sono tenuti a osservare, in quanto pertinenti e compatibili, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 7.

5. Nelle zone di rispetto degli insediamenti di interesse ambientale sono compatibili le seguenti utilizzazioni:

a. Naturalistica:

- attività escursionistiche, ricreative, d'osservazione e di studio e relativi sentieri;
- ricoveri connessi con l'attività escursionistica.

b. Agricola, nei limiti di cui ai precedenti commi:

- campi coltivati;
- annessi agricoli necessari alla conduzione dei fondi: depositi per attrezzi e macchine, serbatoi idrici, locali per la conservazione e la prima trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, ricoveri per animali;
- boschi, pascoli.

c. Per infrastrutture e attrezzature per la mobilità:

- manutenzione e ripristino dei percorsi carrabili e relativi spazi di sosta, se già esistenti alla data di adozione del presente Piano.

Articolo 13

Zone "C" (Zona territoriale 4 del Put)

1. Le trasformazioni ammissibili e prescritte nelle zone "C" di espansione residenziale degli insediamenti di interesse ambientale sono attuate solamente in conformità alla disciplina dettata da strumenti urbanistici esecutivi, cioè da piani particolareggiati, ovvero da piani delle zone da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico e popolare, ovvero da piani di lottizzazione convenzionati, ognuno dei quali deve essere riferito all'interezza di una delle zone predette, in quanto tale compresa entro il perimetro di uno degli ambiti definiti dal presente Prg. In particolare, la nuova edificazione a fini residenziali è consentita unicamente per la realizzazione di edilizia economica e popolare.

2. Fino all'approvazione del piano di zona sono consentiti soltanto interventi di manutenzione straordinaria, mentre sono preclusi i cambi d'uso tra le utilizzazioni compatibili di seguito elencate.

3. Degli edifici e degli altri manufatti realizzabili nelle zone "C" di espansione residenziale degli insediamenti di interesse ambientale possono essere definite compatibili utilizzazioni rientranti tra le seguenti:

a. Per la produzione di beni e servizi (purché le lavorazioni garantiscano il rispetto delle disposizioni relative all'emissione di inquinanti atmosferici e idrici, di rumori e di odori dettate da ogni pertinente normativa):

- artigianale. Artigianato di produzione: laboratori artigianali (esclusivamente per la produzione di beni artistici o connessi con le persone e le abitazioni, e a condizione che la superficie utile dell'unità immobiliare a ciò adibita non superi i 100 metri quadrati);

- terziaria. Attività commerciali: commercio al dettaglio (purché la superficie di vendita non superi i 200 metri quadrati). Pubblici esercizi: ristoranti, bar.

b. Residenziale:

- residenze permanenti e temporanee;

- residenze collettive: convitti, collegi, studentati, pensionati, conventi, caserme.

c. Per spazi pubblici o riservati alle attività collettive e attrezzature pubbliche di interesse generale, di proprietà pubblica o privata:

-per la cultura, il culto e lo spettacolo: musei, teatri, auditori, chiese, oratori, cinematografi, sale di spettacolo;

- sociali e ricreativi: centri sociali, culturali, ricreativi, e polivalenti, mense;

- sportivi: campi da gioco; palestre, piscine coperte;

- assistenza sociale e sanitaria: centri di assistenza, case di riposo, residenze protette;

- istruzione di base: asili, scuole materne, scuole dell'obbligo;

- sanitari: ambulatori, poliambulatori;

- tecnici: impianti tecnici per la distribuzione di acqua, energia elettrica e gas, servizi postelegrafonici e telefonici, servizi comunali e della protezione civile, per la pubblica sicurezza;

- giardini, parchi.

d. Per infrastrutture e attrezzature per la mobilità:

- percorsi carrabili e relativi spazi di sosta;

- parcheggi.

Articolo 14

Zone "D/1" (Zona territoriale 4 del Put)

1. Le trasformazioni ammissibili e prescritte nelle zone "D/1" di espansione produttiva degli insediamenti di interesse ambientale sono attuate solamente in conformità alla disciplina dettata da strumenti urbanistici esecutivi, cioè da piani particolareggiati, ovvero da piani delle aree da destinare a insediamenti produttivi, ognuno dei quali deve essere riferito all'interesse di una delle zone predette, in quanto tale compresa entro il perimetro di uno degli ambiti definiti dal presente Prg.

2. Fino all'approvazione del piano di cui al comma 1 sono consentiti soltanto interventi di manutenzione straordinaria, mentre sono preclusi i cambi d'uso tra le utilizzazioni compatibili di seguito elencate.

3. Degli edifici e degli altri manufatti realizzabili nelle zone "D/1" di espansione produttiva degli insediamenti di interesse ambientale possono essere definite compatibili utilizzazioni rientranti tra le seguenti:

a. Per la produzione di beni e servizi (purché le lavorazioni garantiscano il rispetto delle disposizioni relative all'emissione di inquinanti atmosferici e idrici, di rumori e di odori dettate da ogni pertinente normativa):

- manifatturiera (a condizione che le strutture siano dimensionate in termini tali da ospitare unità locali con non più di 50 addetti);

- artigianale. Artigianato di produzione: laboratori artigianali (esclusivamente per la produzione di beni artistici o connessi con le persone e le abitazioni). Artigianato di servizio;

- terziaria (consentita solo se già esistente alla data di adozione del presente Piano) .

Attività commerciali: commercio al dettaglio (purché la superficie di vendita non superi i 200 metri quadrati). Pubblici esercizi: ristoranti, bar.

b. Residenziale se già esistente:

- residenze permanenti e temporanee.

c. Per spazi pubblici o riservati alle attività collettive e attrezzature pubbliche di interesse generale, di proprietà pubblica o privata:

- tecnici: impianti tecnici per la distribuzione di acqua, energia elettrica e gas, servizi postelegrafonici e telefonici, servizi comunali e della protezione civile, per la pubblica sicurezza;

- giardini, parchi.

d. Per infrastrutture e attrezzature per la mobilità:

- percorsi carrabili e relativi spazi di sosta;

- parcheggi;

- stazioni di servizio, distribuzione e deposito carburanti.

4. I piani di cui al comma 1) sono tenuti a dimensionare gli spazi adibibili alle utilizzazioni terziarie esistenti di cui alla lettera a) del comma 3 in termini tali per cui tali utilizzazioni sono complementari, o collaterali, e comunque interessino una quota assolutamente minoritaria degli spazi edilizi.

Articolo 15

Zone "E" (Zona territoriale 4 del Put)

1. Nelle zone "E" agricole di interesse ambientale sono ammissibili le seguenti trasformazioni fisiche:

a) gli interventi funzionali all'effettuazione dell'ordinaria utilizzazione del suolo a scopo colturale e delle altre attività produttive primarie quali l'allevamento di animali, anche con mutamenti degli ordinamenti colturali in essere, purché comunque nell'ambito di quelli appartenenti alla tradizione dell'area;

b) la manutenzione degli esistenti elementi viari per i mezzi di trasporto motorizzati;

c) la realizzazione e la manutenzione di strade poderali e interpoderali, di larghezza non superiore a 3 metri lineari;

d) la manutenzione e il ripristino dei muri di sostegno;

e) la realizzazione di opere di difesa del suolo, di difesa idraulica e simili, nonché le attività di manutenzione e di esercizio delle predette opere;

f) la realizzazione e la manutenzione di impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, di impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, di sistemi tecnologici interrati per il trasporto dell'energia,

soltanto al servizio dei manufatti edilizi esistenti e di quelli realizzabili ai sensi del presente articolo;

g) la realizzazione di edifici adibiti ad abitazione degli addetti all'agricoltura e dei loro nuclei familiari, nel rispetto dei commi 4 e 6;

h) la realizzazione di annessi rustici, nel rispetto dei commi 5 e 6;

i) le mere trasformazioni dei manufatti edilizi esistenti, nel rispetto dei commi 7 e 8;

l) la manutenzione, il ripristino, la realizzazione di recinzioni, esclusivamente a protezione delle aree adibibili a pascolo;

2. Le strade poderali e interpoderali di cui alla lettera c) del comma 1 non devono in ogni caso avere caratteristiche e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesistico, naturalistico e geomorfologico dei contesti territoriali interessati. Esse non devono essere asfaltate, né pavimentate con materiali impermeabilizzanti, né costituire ostacolo al deflusso delle acque. Il loro andamento longitudinale deve essere tale da limitare al massimo gli scavi e gli sbancamenti, con raggi di curvatura ridotti al minimo necessario.

3. I muri di sostegno di cui alla lettera d) del comma 1 devono essere realizzati solamente con paramenti in pietra calcarea faccia a vista senza stilatura dei giunti.

4. La realizzazione di edifici adibiti ad abitazione degli addetti all'agricoltura e dei loro nuclei familiari, mediante nuova edificazione ovvero mediante ristrutturazione edilizia, anche con ampliamento, di edifici esistenti, è ammissibile nel rispetto dei seguenti parametri:

a) indice di fabbricabilità fondiaria, con riferimento alla superficie dell'azienda agricola ricadente entro la medesima zona "E" agricola di interesse ambientale: 0,02 mc/mq;

b) distanza dai confini di proprietà: 5 metri;

c) distanza dalle strade: 10 metri, oppure in allineamento con i fabbricati esistenti ove questi siano a distanza superiore;

d) distanza dagli altri eventuali edifici dell'insediamento rurale: 5 metri dagli edifici adibiti a utilizzazioni abitative; 10 metri dagli edifici non adibiti a utilizzazioni abitative;

e) altezza massima: 7 metri.

5. La realizzazione di annessi rustici, mediante nuova edificazione ovvero mediante ristrutturazione edilizia, anche con ampliamento, di edifici esistenti, è ammissibile nel rispetto dei seguenti parametri:

a) indice di fabbricabilità fondiaria, con riferimento alla superficie dell'azienda agricola ricadente entro la medesima zona "E" agricola di interesse ambientale: 0,01 mc/mq;

b) distanza dai confini di proprietà: 10 metri;

c) distanza dalle strade: 10 metri, oppure in allineamento con i fabbricati esistenti ove questi siano a distanza superiore;

d) distanza dagli altri eventuali edifici dell'insediamento rurale: 5 metri dagli edifici non adibiti a utilizzazioni abitative; 10 metri dagli edifici adibiti a utilizzazioni abitative;

e) altezza massima: 4 metri.

6. Le potenzialità edificatorie di cui alle lettere a) dei commi 4 e 5 devono intendersi in ogni caso al lordo dei volumi edilizi adibiti alle medesime utilizzazioni esistenti nelle stesse aziende agricole.

7. Degli edifici esistenti nelle zone "E" agricole di interesse ambientale sono ammissibili, anche nei casi diversi da quelli di cui ai commi 4 e 5, le trasformazioni fisiche di:

- manutenzione straordinaria,
- restauro conservativo,
- adeguamento funzionale.

8. Le trasformazioni fisiche di adeguamento funzionale sono ammissibili, una sola volta con riferimento alla configurazione e all'entità dimensionale dei manufatti esistenti alla data di entrata in vigore del presente Prg, nei seguenti casi, alle seguenti condizioni e nel rispetto dei seguenti parametri:

- a) l'edificio interessato sia stato realizzato entro la fine dell'anno 1955;
- b) l'intervento sia volto a dotare gli alloggi degli impianti igienico-sanitari essenziali;
- c) la superficie utile netta dell'alloggio non sia inferiore a 30 metri quadrati;
- d) ove la superficie utile netta dell'alloggio sia pari o inferiore a 40 metri quadrati, l'incremento di tale superficie utile netta, conseguente all'intervento, non sia superiore a 6 metri quadrati;
- e) ove la superficie utile netta dell'alloggio sia superiore a 40 metri quadrati, l'incremento della superficie utile netta dell'alloggio, conseguente all'intervento, non sia superiore al 15 per cento di tale superficie utile netta, e comunque a 22 metri quadrati;
- f) sia assicurato il rispetto delle essenziali caratteristiche strutturali, tipologiche e formali dell'edificio.

9. Nelle zone "E" agricole di interesse ambientale sono compatibili le seguenti utilizzazioni:

a. Naturalistica:

- attività escursionistiche, ricreative, d'osservazione e di studio e relativi sentieri;
- ricoveri connessi con l'attività escursionistica.

b. Agricola, nei limiti di cui ai precedenti commi:

- campi coltivati;
- giardinaggio ornamentale;
- abitazioni per i conduttori dei fondi, se aventi titolo di cui al punto 1.8 del Titolo secondo delle direttive allegate alla legge regionale n°14/82 ;
- annessi agricoli necessari alla conduzione dei fondi: depositi per attrezzi e macchine, serbatoi idrici, locali per la conservazione e la prima trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, ricoveri per animali;
- locali e servizi connessi all'attività di agriturismo e alla rivendita diretta dei prodotti agricoli e zootecnici.
- boschi, pascoli.

c. Per la produzione di beni e servizi:

- artigianale. Artigianato di produzione: laboratori artigianali (esclusivamente per la produzione di beni artistici o connessi con le persone e le abitazioni, e a condizione che la superficie utile dell'unità immobiliare a ciò adibita non superi i 100 metri quadrati);
- terziaria (consentita solo se già esistente alla data di adozione del presente Piano).
Pubblici esercizi: ristoranti, bar.

d. Residenziale:

- residenze permanenti e temporanee (consentita solo se già esistente alla data di adozione del presente Piano);

- residenze collettive: studentati, pensionati, caserme.

e. Per spazi pubblici o riservati alle attività collettive e attrezzature pubbliche di interesse generale, di proprietà pubblica o privata:

-per la cultura, il culto e lo spettacolo: chiese, oratori, sale di spettacolo;

- tecnici: impianti tecnici per la distribuzione di acqua, energia elettrica e gas, servizi postelegrafonici e telefonici, servizi comunali e della protezione civile, per la pubblica sicurezza.

f. Per infrastrutture e attrezzature per la mobilità:

- percorsi carrabili e relativi spazi di sosta.

Articolo 15 Bis

Zona territoriale 7 del Put

1. Nell'ambito del perimetro della zona territoriale 7 del PUT si applicano le medesime norme relative alle zone territoriali 4 del PUT e precisamente le norme riportate negli artt. 11, 12, 13 e 15 delle presenti NTA.

Articolo 16

"Parco territoriale" (Zona territoriale 8 del Put)

1. Nel parco territoriale è regolamentata la fruizione pubblica dei valori paesaggistici e ambientali presenti, compatibilmente con la conservazione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna, e il mantenimento o la ricostituzione delle predette componenti e di adeguati equilibri tra di essi. In dette aree è pertanto inammissibile qualsiasi intervento di edificabilità sia pubblica che privata.

2. Nel parco territoriale non possono, in particolare, in alcun caso essere consentiti:

a) i mutamenti di categoria di assetto vegetazionale e d'uso dei suoli rispetto a quella indicata nella tavola 3.qc nonché l'asporto di materiali e i movimenti di terra (quali sbancamenti, riporti e simili);

b) l'esercizio di attività suscettibili di danneggiare gli elementi geologici o mineralogici;

c) il deposito permanente di cataste di legna, di *roulotte*, *caravan* e simili, di qualsiasi altro corpo ingombrante suscettibile di alterare lo stato del terreno sottostante;

d) la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento degli esemplari autoctoni floristici spontanei e faunistici selvatici, salvi gli eventuali interventi mirati di prelievo selettivo, effettuati dai soggetti competenti;

e) l'introduzione in qualsiasi forma di specie vegetali spontanee e animali selvatiche non autoctone.

3. Nel parco territoriale sono effettuabili esclusivamente:

a) l'ordinaria gestione selvicolturale, che deve salvaguardare il patrimonio arboreo esistente favorendo la disseminazione e la rinnovazione naturale delle specie

vegetali autoctone, essendo preclusi i rimboschimenti artificiali che contrastino con i dinamismi naturali di tali specie vegetali autoctone;

b) la prosecuzione delle pratiche colturali in atto sui suoli già da esse interessati alla data di adozione del presente Prg;

c) la manutenzione degli esistenti elementi viari per i mezzi di trasporto motorizzati, nonché la realizzazione e la manutenzione di spazi di sosta in immediata contiguità con i predetti elementi viari; gli spazi di sosta di nuova realizzazione non devono comportare sbancamenti né realizzazione di muri di sostegno, e non devono essere asfaltati, né pavimentati con altri materiali impermeabilizzanti, né costituire ostacolo al deflusso delle acque; degli esistenti elementi viari e spazi di sosta per i mezzi di trasporto motorizzati può essere mantenuta o ripristinata la pavimentazione in asfalto o in altri materiali impermeabilizzanti soltanto ove preesistente all'adozione del presente Prg;

d) il ripristino e la manutenzione di percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati, soprattutto ove funzionali all'accesso al mare o ai luoghi panoramici; tali percorsi e spazi di sosta non devono essere asfaltati, né pavimentati con altri materiali impermeabilizzanti, né costituire ostacolo al deflusso delle acque;

e) la realizzazione di opere di difesa del suolo, di difesa idraulica, e simili, nonché le attività di manutenzione e di esercizio delle predette opere;

f) la realizzazione, soltanto ove prevista da regolamenti regionali, e sulla base di progetti unitari, di piccole attrezzature scoperte per il gioco e le attività sportive giovanili;

4. Nel parco territoriale sono compatibili le seguenti utilizzazioni:

a. Naturalistica

- attività escursionistiche, ricreative, d'osservazione e di studio e relativi sentieri;

- ricoveri connessi con l'attività escursionistica.

b. Agricola, nei limiti di cui a precedenti commi:

- campi coltivati;

- abitazioni per i conduttori dei fondi;

- annessi agricoli necessari alla conduzione dei fondi: depositi per attrezzi e macchine, serbatoi idrici, locali per la conservazione e la prima trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, ricoveri per animali;

- locali e servizi connessi all'attività di agriturismo e alla rivendita diretta dei prodotti agricoli e zootecnici;

- boschi, pascoli.

Capo III Disposizioni relative a tutte le zone

Articolo 17

Caratteristiche paesaggistiche

1. Nella progettazione delle trasformazioni fisiche, definite ammissibili dal Capo II del presente Titolo, degli immobili ricadenti in un'unità di paesaggio, a sua volta ricompresa in un ambito paesistico, come identificati nella tavola 11.p, deve essere assunta come criterio orientativo la conservazione, ed eventualmente la riproposizione, delle caratteristiche strutturali e formali proprie dell'ambito paesistico e dell'unità di paesaggio interessati.

Articolo 18

Attrezzature pubbliche

1. L'utilizzazione per attrezzature pubbliche è partitamente prescritta per uno dei seguenti distinti raggruppamenti:

- istruzione materna e dell'obbligo;
- attrezzature di interesse comune;
- aree verdi e impianti sportivi;
- parcheggi.

2. Le trasformazioni ammissibili nelle unità di spazio, o nei complessi di unità di spazio, di cui è prescritta un'utilizzazione per attrezzature pubbliche sono attuate esclusivamente in base a progetti di opere pubbliche.

3. Ove non sia diversamente disposto dal Capo II del presente Titolo, le trasformazioni di nuova edificazione per la realizzazione di attrezzature di interesse comune, ovvero di impianti sportivi, devono rispettare i seguenti parametri:

- indice fondiario di copertura: non superiore a 0,50 mq/mq;
- altezza massima: non superiore a metri 10.

~~4. Le unità di spazio alle quali è attribuita una destinazione per attrezzature pubbliche, ove non siano già appartenenti al demanio od al patrimonio dei soggetti pubblici istituzionalmente competenti alla loro utilizzazione, sono da questi acquisite in proprietà, oppure in locazione, ed altrimenti in uso.~~

~~5. Ove e fino a quando il comune non proceda all'acquisizione delle unità di spazio destinate ad aree verdi e impianti sportivi, o a parcheggi, le medesime unità di spazio possono essere utilizzate e gestite, in conformità alla specifica destinazione attribuita, previa eventuale effettuazione delle opportune trasformazioni fisiche ammissibili, dai soggetti proprietari, o da altri soggetti che ne abbiano comunque la disponibilità, previa stipula di idonee convenzioni, nelle quali devono comunque intervenire, in qualità di contraenti con il Comune, i soggetti proprietari delle unità di spazio interessate, qualora siano diversi dai soggetti utilizzatori.~~

~~6. Ove i soggetti pubblici istituzionalmente competenti all'utilizzazione delle unità di spazio destinate a istruzione materna e dell'obbligo non intendano procedere all'acquisizione di quelle tra esse che siano già utilizzate, quali strutture per l'istruzione, da soggetti privati, possono convenire con tali soggetti che i medesimi ne proseguano l'utilizzazione, ed altresì che curino l'eventuale effettuazione delle opportune trasformazioni fisiche ammissibili, mediante stipula di idonee convenzioni, nelle quali devono intervenire, in qualità di contraenti con il Comune, i soggetti proprietari delle unità di spazio interessate, qualora siano diversi dai soggetti utilizzatori.~~

Articolo 19

Cambi dell'uso

1. Fermo restando quando disposto dal comma 2 dell'art. 9 relativamente alle zone "A" (zona territoriali 2 del PUT) ed alle zone "A" (Zona territoriali 4 del PUT), e dal comma 2 dell'art. 13 relativamente alle zone "C" (zona territoriale 4 del PUT), è consentito il ripristino della precedente utilizzazione a ricettività alberghiera, in relazione alle sole unità edilizie per le quali tale utilizzazione risulti legittimamente assentita da qualsiasi atto pubblico (certificazione catastale, provvedimenti abilitativi edilizi, provvedimenti abilitativi all'esercizio dell'attività ricettiva)

rilasciata in data anteriore al 31 dicembre 1994 e solo se tale attività è stata computata nel terziario in fase di proporzionamento del presente Piano. Nelle altre zone considerate nel presente piano regolatore generale, il cambio dell'uso da residenze permanenti e temporanee a qualsiasi altra utilizzazione definita compatibile nella specifica zona, è ammissibile soltanto per gli edifici legittimamente esistenti se la nuova utilizzazione prevista è coerente con le caratteristiche tipologiche dell'edificio interessato.

Articolo 20

Parcheggi pertinenziali

1. Salvi i casi di cui al comma 2, i parcheggi di pertinenza possono essere realizzati soltanto come parcheggi coperti, secondo una delle seguenti soluzioni:

- soluzione A: parcheggi siti nei piani interrati o seminterrati degli edifici, dovendo i relativi locali, a eccezione di quelli contenenti gli elementi di collegamento verticale, avere altezza netta non superiore a metri 2,20;

- soluzione B: parcheggi interrati o seminterrati negli spazi scoperti di pertinenza degli edifici, interessando non più di un terzo di tali spazi, e non più della metà comprendendo le rampe di accesso, con copertura piana, a quota non superiore alla quota di calpestio del locale adibibile a funzioni abitative, ovvero, se più bassa, alla quota delle altre funzioni comportanti la permanenza continuativa di persone in attività lavorativa, e ricoperta da uno strato di terra vegetale non inferiore a metri 0,50 sistemato a verde, e dovendo i relativi locali, a eccezione di quelli contenenti gli elementi di collegamento verticale, avere altezza netta non superiore a metri 2,20;

- soluzione C: parcheggi siti nei primi piani fuori terra degli edifici, ovvero nei piani terreni porticati, dovendo i relativi locali, e ogni altro locale eventualmente presente al medesimo piano fuori terra, a eccezione di quelli contenenti gli elementi di collegamento verticale, avere un'altezza netta non superiore a metri 2,20.

2. Qualora, essendosi fatto ricorso anche e prioritariamente alla soluzione "A", non sia possibile raggiungere le quantità minime inderogabili di parcheggi di pertinenza stabilite per le nuove costruzioni dalle vigenti disposizioni di legge nel rispetto dei limiti di percentuale di spazi scoperti di pertinenza degli edifici interessabili nella soluzione B, tali limiti possono essere superati nei termini strettamente necessari per raggiungere tali quantità minime inderogabili.

3. I piani particolareggiati, nonché il programma urbano dei parcheggi comunale, possono prevedere la realizzazione di parcheggi di pertinenza, oltre che secondo le soluzioni di cui al comma 1, quali parcheggi interrati o seminterrati negli spazi scoperti pubblici o a uso pubblico, e anche quali parcheggi scoperti, in entrambi i casi puntualmente localizzandoli e dettando ogni opportuna disposizione relativa alla loro configurazione e sistemazione, volta tra l'altro, nel caso dei parcheggi scoperti, a evitare la vista dall'alto e, ove opportuno, lateralmente delle auto in sosta e ogni altro negativo impatto visivo.

Articolo 21

Uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada

Le pubbliche autorità competenti adeguano i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti disposizioni:

- a) l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, e all'esecuzione delle trasformazioni fisiche consentibili, nonché per l'esercizio e l'approvvigionamento dei manufatti qualora non siano altrimenti raggiungibili, e altresì per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, e in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;
- b) il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle strade poderali e interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;
- c) può altresì essere disposta l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.

Articolo 21- Bis

Fasce di rispetto dei cimiteri

1. Attorno ai limiti dei cimiteri è stabilita una fascia di rispetto di ampiezza pari a 100 metri.
2. Entro la fascia di rispetto dei cimiteri sono ammesse esclusivamente le trasformazioni fisiche volte a realizzare:
 - elementi viari;
 - parcheggi scoperti;
 - reti idriche;
 - reti fognarie;
 - metanodotti, gasdotti e simili;
 - sostegni di linee telefoniche e telegrafiche;
 - giardini autonomi;
 - manufatti amovibili e precari.
3. Nelle fasce di rispetto dei cimiteri sono inoltre ammissibili le trasformazioni fisiche degli edifici e degli altri manufatti edilizi esistenti, rientranti nella definizione di manutenzione ordinaria, straordinaria e di restauro e risanamento conservativo.
4. Negli spazi ricadenti nelle fasce di rispetto dei cimiteri sono compatibili le seguenti utilizzazioni:
 - Ordinaria coltivazione del suolo;
 - Giardinaggio (giardini autonomi, parchi urbani);
 - Commercio al dettaglio ambulante in aree pubbliche;
 - mobilità meccanizzata.
5. Per gli edifici e per gli altri manufatti edilizi esistenti nelle fasce di rispetto cimiteriali sono compatibili le utilizzazioni in atto alla data di adozione del presente piano regolatore generale.

Capo IV Disposizioni relative all'accessibilità

Articolo 22

Infrastrutture per la mobilità

1. Nelle tavole 12.pBibis, 13.pBibis, 14.pBibis e 15.pBibis sono indicate le seguenti infrastrutture per la mobilità:

- a) strade;
- b) percorsi pedonali;
- c) percorsi pedonali assistiti;
- d) parcheggi di relazione e di scambio.

2. Nelle strade indicate come “esistenti” è ammissibile, ai fini del ripristino di percorsi pedonali e di spazi pedonali caratterizzanti gli insediamenti, il mutamento della configurazione fisica (limitate deviazioni di tracciato, brevi interramenti) e/o della rispettiva esistente funzione (pedonalizzazione), previa predisposizione di opportuna variante con le procedure stabilite dalle norme urbanistiche vigenti, ove compatibili con le zone territoriali del P.U.T. Per le strade indicate come “modifica di tracciati esistenti” è ammissibile la nuova configurazione indicata nelle tavole di piano anche mediante nuova costruzione.

3. I percorsi pedonali sono indicati come:

- esistenti, da conservare nella rispettiva posizione e configurazione fisica essendone vietata qualsiasi alterazione dei caratteri originari e segnatamente della configurazione dei muri perimetrali, per i quali va preclusa ogni alterazione, e della pavimentazione originaria per i tratti ancora esistenti;
- da ripristinare, ovvero da riattivare nella posizione e configurazione fisica originaria anche mediante interventi di ricostruzione ex novo;
- di nuova formazione, ovvero da realizzare mediante nuova costruzione, riuso di infrastrutture esistenti e integrazione di tratti a completamento della rete esistente.

4. Gli strumenti urbanistici esecutivi ed i progetti delle trasformazioni relative ai percorsi pedonali da ripristinare e di nuova formazione possono definire limitate modificazioni dei tracciati di tali percorsi pedonali indicati nelle tavole 12.pBibis, 13.pBibis, 14.pBibis e 15.pBibis. ~~Tali modificazioni non configurano varianti al presente piano regolatore generale.~~

5. I percorsi pedonali assistiti, ovvero vettori meccanici (ascensori, scale mobili, eccetera), sono da realizzare mediante nuova costruzione, compresi i terminali del percorso e gli eventuali spazi di sicurezza, vigilanza e quant'altro necessario all'operatività dello stesso.

Articolo 23

Parcheggi di relazione e di scambio

1. Nelle tavole 12.pBibis, 13.pBibis, 14.pBibis e 15.pBibis e 16.p del presente strumento di pianificazione urbanistica sono indicati i seguenti parcheggi di scambio:

- P1 - Fornillo
- P2 - Corvo
- P3 - Chiesa Nuova
- P4 - Liparlati nord
- P5 - Liparlati
- P6 - Cimitero
- P7 - Area di sosta di Arienzo
- P - hotel Margherita
- P - via Marconi e via Colombo
- P - via Monsignor Cinque, a valle
- P - via Monsignor Cinque, a monte
- P - via Monsignor Talamo, Montepertuso

P - via Monsignor Cinque, Montepertuso

P - stadio comunale, Montepertuso

2. Nella realizzazione dei parcheggi, qualunque sia la soluzione adottata, occorre evitare la vista delle auto in sosta dai fronti laterali e dall'alto mettendo in opera i necessari accorgimenti (alberature e schermi naturali di protezione orizzontale). In particolare, occorre prevedere che le opere da realizzare siano progettate in modo da assicurare il pieno inserimento nel contesto paesistico-ambientale circostante, documentando gli effetti visuali dai diversi punti di vista esterni.

3. Le pavimentazioni delle superfici dei parcheggi scoperti non devono essere realizzate, né rifatte, mediante tecniche e/o materiali comportanti la totale impermeabilizzazione del suolo. E' di norma ammesso l'uso, oltre che di materiali naturali, quali terra battuta e ghiaia, di masselli alveolari in calcestruzzo di cemento con semina interna di manto erboso. Le medesime superfici a parcheggio scoperte, sempre che ciò non contrasti, nei casi specifici, con altre disposizioni delle presenti norme, devono essere alberate in corrispondenza sia del ciglio della corsia di accesso che della testata dei posti auto. ~~I Piani particolareggiati non possono comunque prevedere, per i seguenti parcheggi, altezze superiori a metri sei fuori terra.~~

Articolo 24

Cartelli e segnaletica

Nel territorio comunale è preclusa la possibilità di porre in opera e di mantenere pannelli pubblicitari, permanenti o provvisori, e altri cartelli, di qualsiasi tipo, con l'eccezione:

- a) dei cartelli di competenza delle pubbliche autorità, recanti le indicazioni toponomastiche o di segnaletica stradale, ovvero le prescrizioni derivanti da norme nazionali, o regionali, o provinciali, o comunali, in materia di tutela della flora e della fauna, e simili;
- b) esclusivamente nell'ambito dei centri abitati, di altri cartelli, nonché di pannelli pubblicitari, subordinatamente alla definizione di un apposito regolamento comunale, che ne stabilisca i possibili siti di installazione e di mantenimento, e le caratteristiche dimensionali e formali.

Articolo 25

Sentieri naturalistici

1. Nella tavola 12.pBibis sono indicati i principali sentieri dei monti Lattari che interessano il comune di Positano.

2. Le trasformazioni ammissibili sono finalizzate al recupero delle vecchie vie di comunicazione e alla formazione di itinerari turistici, culturali e didattici.

3. Gli interventi di trasformazione si attuano mediante:

- a) ripristino funzionale e messa in sicurezza, anche mediante la stabilizzazione di eventuali fenomeni superficiali di dissesto delle murature, delle antiche scalinate e delle platee in pietra calcarea;

- b) sistemazione di piazzole di sosta;
- c) realizzazione di capanni di ricovero.

4. La segnaletica deve essere essenziale e limitata all'indicazione delle direzioni e delle distanze, tranne nel caso dei sentieri didattici, dove si possono prevedere ulteriori indicazioni. I materiali per la realizzazione della segnaletica sono il castagno nelle zone extraurbane e di montagna ed eventualmente la ceramica nelle zone urbane.

Articolo 25 bis

Impianti di trasporto meccanici

~~Nella zona 1° e nelle zone E è consentita la realizzazione di impianti meccanici per il trasporto di prodotti agricoli subordinatamente alla stipula di convenzioni con il comune, o atti unilaterali d'obbligo nei confronti dello stesso Comune, da parte dei soggetti realizzatori che definiscono le caratteristiche costruttive e tecniche e soprattutto ne escludano, con previsione di adeguate sanzioni, usi impropri quali il trasporto di altri materiali o di persone.~~

Titolo III

Disposizioni relative agli strumenti urbanistici esecutivi e al restauro del paesaggio

Capo I Strumenti urbanistici esecutivi, ambiti a essi assoggettati ed elaborati costitutivi

Articolo 26

Gli strumenti urbanistici esecutivi

1. In osservanza della vigente legislazione regionale, gli strumenti urbanistici esecutivi del presente Prg generale sono:

- a) i piani particolareggiati, di iniziativa pubblica;
- b) i piani delle zone da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico e popolare, di iniziativa pubblica;
- c) i piani delle aree da destinare a insediamenti produttivi, di iniziativa pubblica;
- d) i piani di recupero, di iniziativa pubblica;
- e) i piani di lottizzazione convenzionati, di iniziativa privata;
- f) i programmi integrati di intervento;
- g) altri strumenti di pianificazione esecutiva previsti dalle vigenti leggi.

Articolo 27

Ambiti assoggettati a strumenti urbanistici esecutivi

1. Gli ambiti assoggettati a strumenti urbanistici esecutivi da formare obbligatoriamente sono individuati nelle tavole 13.pBibis, 14.pBibis e 15.p Bibis mediante la sigla Pue e un numero progressivo.

2. A ogni ambito corrisponde una scheda nella relazione. Ogni scheda reca:

- a) l'indicazione, anche grafica, dei dati identificativi dell'ambito interessato;
- b) il tipo di strumento urbanistico esecutivo previsto;
- c) una sintetica descrizione dell'ambito;
- d) le direttive per la definizione dello strumento urbanistico esecutivo, inerenti le trasformazioni fisiche ammissibili o prescritte e le utilizzazioni compatibili o prescritte nell'ambito, che dal medesimo strumento urbanistico esecutivo devono essere previste e disciplinate;

3. Il comune di Positano, con motivata deliberazione consiliare, può effettuare una diversa articolazione degli ambiti assoggettati a strumenti urbanistici esecutivi, procedendo al loro accorpamento o alla suddivisione di uno stesso ambito in più strumenti urbanistici esecutivi.

4. In sede di definizione degli strumenti urbanistici esecutivi, qualora il segno grafico che, nelle tavole 13.pBibis, 14.pBibis e 15.p Bibis, perimetra gli ambiti assoggettati a strumenti urbanistici esecutivi, cada in prossimità, ma non in coincidenza, con elementi di suddivisione reale rilevabili sul terreno, ovvero su elaborati cartografici in scala maggiore, il segno predetto può essere portato a coincidere con tali elementi di suddivisione.

Articolo 28

Elaborati costitutivi di strumenti urbanistici esecutivi

1. Gli strumenti urbanistici esecutivi, di iniziativa sia pubblica che privata, sono costituiti almeno da:

A) una relazione sullo stato di fatto dell'ambito considerato, contenente: la descrizione delle sue più rilevanti caratteristiche fisiche; l'analisi storica, morfologica e tipologica dell'insediamento, nel suo insieme e nei suoi singoli elementi; la descrizione analitica del sistema del verde; la valutazione quantitativa e qualitativa dell'offerta di spazi, ineditati ed edificati, esistenti; l'individuazione degli usi in atto di tali spazi; tale relazione è corredata da:

a1- lo stralcio del vigente piano regolatore generale comunale e delle relative norme;

a2 - una tavola in scala almeno 1:500 recante, su base catastale, l'indicazione dei limiti delle proprietà e delle relative superfici;

a3 - l'elenco catastale delle proprietà;

a4 - il rilievo planimetrico della situazione esistente, effettuato con tavole in scala almeno 1:500, contenente l'indicazione:

- delle sistemazioni a verde, con specificazione delle essenze;

- delle pavimentazioni di spazi scoperti;

- della rete viaria e delle relative definizioni toponomastiche;

- dei manufatti edilizi di qualsiasi genere;

- degli impianti tecnologici, puntuali e a rete, pubblici o d'uso comune, e delle relative servitù;

- degli immobili sottoposti a speciali prescrizioni in base a vigenti leggi nazionali o regionali;

a5 - i profili altimetrici dei fronti, o almeno dei prospetti principali, dei manufatti edilizi esistenti, in scala non inferiore a 1:200;

a6 - planimetrie, in scala 1:200, relative almeno al piano terra e al piano-tipo, ove sia diverso dal piano terra, dei manufatti edilizi;

a7 - la documentazione storica, cartografica e iconografica, delle dinamiche di formazione e trasformazione, urbana ed edilizia, dell'ambito considerato;

a8 - la documentazione fotografica dell'ambito considerato, con l'indicazione dei diversi coni visuali.

B) una relazione illustrativa del progetto, contenente l'esplicitazione delle scelte operate e le relative motivazioni, e corredata da:

b1- l'indicazione delle proprietà soggette ad acquisizione pubblica o a vincoli per funzioni pubbliche o d'interesse collettivo;

b2 - la relazione sulla previsione della spesa occorrente per le sistemazioni generali necessarie per l'attuazione del piano particolareggiato; la relazione sulla previsione delle spese relative alla realizzazione degli impianti tecnici indicati nelle tavole di cui alla lettera c4; la relazione sulla previsione delle spese relative alla realizzazione dell'impianto indicato nelle tavole di cui alla lettera c5;

C) planimetrie, prospetti e sezioni, in scala non inferiore a 1:200, recanti l'indicazione:

c1 - delle sistemazioni a verde di progetto, con specificazione delle essenze;

c2 - della rete viaria di progetto, con la specificazione dei principali dati altimetrici, nonché delle eventuali servitù di passaggio;

c3 - delle pavimentazioni di progetto di spazi scoperti;

- c4 - degli impianti tecnologici, puntuali e a rete, pubblici o d'uso comune, e d'ogni altra necessaria infrastruttura, nonché delle relative servitù;
- c5 - del progetto di massima dell'impianto di illuminazione pubblica, con l'ubicazione delle necessarie cabine;
- c6 - dell'attribuzione dei manufatti edilizi, o almeno di quelli da conservare, alle categorie tipologiche di appartenenza, con conseguente definizione delle trasformazioni fisiche ammissibili o prescritte;
- c7 - dei manufatti edilizi da demolire senza ricostruzione, nonché delle sistemazioni degli spazi scoperti risultanti dalle demolizioni;
- c8 - ~~dei manufatti edilizi preesistenti di cui è prescritta o consentita la demolizione e ricostruzione, ovvero la nuova edificazione, su sedimi precedentemente edificati, nonché ogni necessario relativo indice urbanistico ed edilizio;~~
- c9 - dei manufatti edilizi di nuova edificazione;
- c10 - delle utilizzazioni compatibili o prescritte degli immobili, per i diversi piani relativamente ai manufatti edilizi di più piani, con particolare riferimento alle utilizzazioni prescritte per attività pubbliche o collettive;
- c11 - dei perimetri degli eventuali comparti, o unità minime d'intervento, debitamente numerate;
- D) l'analisi geotecnica del terreno e una relazione geologica comprendente la valutazione di ammissibilità delle opere esistenti e previste;
- E) le norme tecniche di attuazione;
- F) lo schema della convenzione da stipularsi tra il Comune e i proprietari degli immobili interessati dalla disciplina dettata dallo strumento urbanistico esecutivo, o gli altri aventi titolo su di essi, ai fini della realizzazione delle trasformazioni previste dal medesimo strumento urbanistico esecutivo.
2. Qualora si preveda nuova edificazione, gli elaborati grafici di progetto di cui alla lettera C) del comma 1 devono essere integrati almeno da un rilievo altimetrico in scala almeno 1:500 della zona interessata, con l'individuazione di un caposaldo fisso permanente da riferire alle curve di livello.
3. Gli elaborati grafici di cui alla lettera C) del comma 1 contengono altresì l'indicazione, ove non sia articolatamente e puntualmente espressa dalle norme tecniche di attuazione, dei materiali da utilizzare, con particolare riferimento agli intonaci, alle tinteggiature esterne, agli infissi, alle ringhiere, alle opere murarie di contenimento, alle sistemazioni esterne e alle recinzioni.

Capo II I progetti di intervento di restauro del paesaggio

Articolo 29 - Finalità

1. Il Comune di Positano promuove la formazione di progetti di intervento di restauro del paesaggio di cui al presente capo, a tal fine utilizzando ogni risorsa normativa, finanziaria e procedimentale della Comunità montana, della Provincia, della Regione, dello Stato e dell'Unione europea.
2. I progetti di intervento di restauro del paesaggio perseguono la conservazione e il ripristino delle caratteristiche paesaggistiche, attraverso:
 - il mantenimento e il miglioramento dei boschi;
 - la prevenzione degli incendi boschivi e la difesa dei boschi dagli incendi;
 - il mantenimento e il miglioramento dei pascoli montani;

- la tutela e l'incremento della fauna selvatica, anche mediante il mantenimento e la ricostituzione dei siti idonei al suo ricovero e alla sua riproduzione;
- la difesa del suolo;
- la manutenzione e la ricostituzione delle sistemazioni idraulico-forestali;
- il mantenimento e il ripristino dei coltivi originari, anche a fini di valorizzazione e di qualificazione delle produzioni tipiche;
- l'attivazione di attività compatibili con l'ambiente, anche a fini di integrazione del reddito agricolo e di miglioramento della qualità della vita degli operatori agricoli.

Articolo 30

Specifici contenuti dei progetti di intervento di restauro del paesaggio e relative direttive

1. Gli interventi di restauro del paesaggio, previsti dai relativi progetti, ove consentiti dalle specifiche norme di zona e non in contrasto con gli articoli 17 e 22 della legge regionale 35/1987, consistono in una o più delle azioni seguenti:

a) difesa fisico-morfologica:

- sistemazione idraulico-forestale delle pendici e manutenzione degli inalveamenti naturali delle acque di sgrondo;
- mantenimento e ripristino delle sistemazioni idraulico-agrarie e di elementi plano-altimetrici caratteristici, quali i terrazzamenti;
- conservazione e miglioramento del patrimonio boschivo;
- rimboschimento a scopo protettivo di aree cespugliate o di aree agricole abbandonate e incolte;
- conservazione, miglioramento e gestione dei pascoli montani;

b) riqualificazione del patrimonio agricolo-forestale e delle componenti florofaunistiche:

miglioramento e valorizzazione delle produzioni tipiche, e cioè quelle olivicole, viticole, orticole;

- reimpianto di colture tradizionali in aree agricole degradate, quali gli incolti arborati;
- rimboschimento di soprassuoli forestali per la creazione di boschi multifunzionali di specie autoctone;
- conservazione e miglioramento dei verdi urbani, quali orti e giardini urbani, giardini ornamentali, e simili;

c) prevenzione degli incendi e difesa dagli stessi:

- misure di carattere selvicolturale;
- miglioramento e potenziamento della viabilità forestale e degli apparati antincendio, quali fasce tagliafuoco, punti d'acqua per lo spegnimento, e simili;
- gestione delle aree agricole abbandonate;

d) miglioramento dell'accessibilità e della fruibilità del territorio:

- recupero, mantenimento e gestione della sentieristica esistente;
- promozione di attività integrative del reddito agricolo, quali l'agriturismo e l'escursionismo guidato, e creazione di itinerari agrituristici e escursionistici;
- recupero fisico e funzionale di fabbricati rurali abbandonati.

2. Le azioni di sistemazione idraulico-forestale delle pendici devono essere definite sulla base di adeguate analisi relative alla natura geologica e pedologica dei versanti,

all'orografia e alla copertura vegetale, all'idrografia, ai prevedibili effetti delle condizioni climatiche.

3. In presenza di erosione al piede dei pendii è necessario:

- proteggere il piede attraverso la realizzazione di una idonea difesa spondale, mediante gabbionate o scogliere rinverdite con talee, o copertura diffusa con astoni;
- rimodellare la morfologia del pendio;
- consolidare il versante mediante la messa a dimora di speci erbacee, arbustive, arboree.

4. Per regimare la circolazione idrica superficiale si deve provvedere a:

- captare tutte le acque di deflusso superficiale a monte del pendio e ad allontanarle tramite la realizzazione di una corretta canalizzazione delle acque;
- realizzare, a seconda dei casi, canalette in pietrame o legname, ovvero drenaggi con fascine, ovvero drenaggi in pietrame con tubi fessurati.

5. Per regimare la circolazione idrica profonda si possono realizzare drenaggi profondi per la raccolta e l'allontanamento delle acque.

6. Per operare il consolidamento meccanico delle pendici si possono realizzare strutture di sostegno per la trattenuta del terreno, o per fornire una base solida al pendio, attraverso la realizzazione di: gradonate con talee o con piantine, ovvero viminate, ovvero palificate.

7. Le azioni di manutenzione degli inalveamenti naturali delle acque di sgrondo consistono:

- nell'abbattimento di manufatti esistenti;
- nell'eliminazione di piante, salvaguardando quelle appartenenti alle speci di maggiore valore ambientale, e rispettando i cicli biologici della fauna autoctona;
- nella rinaturalizzazione degli alvei con tecniche di rinverdimento delle sponde, costruzioni di briglie, creazioni di rampe di risalita per l'ittiofauna.

8. Le azioni di mantenimento e ripristino delle sistemazioni idraulico-agrarie consistono:

- nel ripristino, ovvero nell'introduzione, di sistemi di affossatura: ogni fosso deve avere dimensioni atte a garantire il corretto smaltimento entro la propria sezione delle acque superficiali effluenti dal fondo per qualsiasi causa; ogni fosso deve avere comunque dimensioni minime di 0,25 metri quadrati per ogni 50 metri di versante sotteso e pendenza minima di 2 centimetri per ogni metro di lunghezza dell'affossatura;
- nella manutenzione delle affossature una volta l'anno o, quando occorra, più volte l'anno, al fine di mantenere in ogni periodo le sezioni e le pendenze sopra indicate, mediante: il taglio delle erbe e la rimozione della sfalcatura, la risagomatura della sezione di deflusso nella misura indicata, lo spurgo dei materiali sedimentati in modo da mantenere la pendenza indicata.

9. Le azioni di prevenzione degli incendi e di difesa dagli stessi consistono in operazioni selvicolturali attraverso le quali sia possibile realizzare:

- una riduzione del combustibile potenziale e della quantità di energia che può sprigionarsi;
- un isolamento delle masse di combustibile, sia in senso verticale, evitando che il fuoco raggiunga le chiome degli alberi, che in senso orizzontale, per ridurre il pericolo che il fuoco si propaghi su vaste estensioni;
- una riduzione della combustibilità della vegetazione boschiva.

10. Ai fini di cui al comma 9 si devono:

- operare decespugliamenti, per ridurre il pericolo che il fuoco di superficie si trasformi in fuoco di chioma;
- realizzare potature volte a interrompere la continuità verticale del combustibile;
- operare diradamenti per ridurre la massa di combustibile;
- gestire la pulitura del sottobosco da piante morte;
- formare strutture monoplane sufficientemente dense da ostacolare lo sviluppo di un fitto piano erbaceo o arbustivo;
- condurre i tagli di maturità in modo tale da creare appezzamenti di bosco di statura nettamente differenziata a contatto fra loro, in modo da interrompere la continuità delle chiome arboree dei singoli tratti di bosco.

11. Le azioni di prevenzione degli incendi e di difesa dagli stessi possono consistere altresì in:

- miglioramenti della viabilità forestale di servizio per agevolare le attività connesse alla prevenzione e allo spegnimento degli incendi, attraverso opere di minimo impatto ambientale, rivolte alla canalizzazione delle acque, alla stabilità del fondo stradale, alla manutenzione straordinaria delle opere accessorie;
- realizzazioni, con modalità e dimensioni diverse a seconda delle caratteristiche dei diversi soprassuoli boschivi, di fasce tagliafuoco, con andamento curvilineo e irregolare, percorribili dai mezzi antincendio e collegate alla viabilità forestale di servizio e ai punti d'acqua, fiancheggiate da fasce arborate di speci autoctone, prive di vegetazione arbustiva, con uno strato erbaceo mantenuto verde;
- realizzazione e manutenzione di punti d'acqua mediante la costruzione di invasi e di serbatoi, realizzati in funzione dell'impiego anche dei mezzi aerei, di capacità calcolate in relazione alla morfologia del terreno, alla disponibilità idrica per il riempimento e alla vicinanza con altri punti d'acqua.

12. Le azioni di prevenzione degli incendi e di difesa dagli stessi possono consistere infine in un'adeguata gestione delle aree agricole abbandonate, che contempli:

- lo sfalcio delle piante infestanti almeno due volte l'anno, alla ripresa vegetativa e all'inizio dell'estate;
- le ripuliture degli alberi per liberare le piante arboree di pregio;
- la preparazione del terreno su piccole superfici per agevolare la rinnovazione naturale delle speci forestali;
- il ripristino della rete idraulica al fine di ottenere una buona regimazione delle acque;
- la realizzazione di piccole fasce tagliafuoco o di piccole piste per agevolare la viabilità interna.

Articolo 31

Elementi costitutivi e formazione dei progetti di intervento di restauro del
paesaggio

1. I progetti di intervento di restauro del paesaggio sono costituiti da:

- a) la descrizione della situazione in essere nell'area di previsto intervento, con l'indicazione:
 - della superficie fondiaria secondo le risultanze catastali;
 - della superficie agraria e di quella forestale, con la specificazione degli ordinamenti culturali;

- dei fabbricati esistenti, con la specificazione delle ubicazioni, dei volumi e delle superfici, delle tipologie e delle caratteristiche costruttive, dello stato di manutenzione e delle utilizzazioni in atto;

- delle risorse ambientali presenti sul fondo o sui fondi interessati con particolare riferimento alle specie vegetali di particolare pregio ambientale; alle formazioni arboree di ripa o lungo i valloni; ai corsi d'acqua naturali o artificiali; alla rete scolante artificiale; alle particolari sistemazioni agrarie, quali muretti, terrazzamenti o ciglionamenti; ai manufatti di interesse storico o testimoniale; alla viabilità rurale e sentieristica, con l'indicazione del relativo stato di efficienza.

b) la descrizione degli interventi proposti;

c) i tempi e le fasi di realizzazione dei progetti;

d) lo schema della convenzione, o dell'atto d'obbligo unilaterale, alla cui stregua il richiedente si impegna a realizzare gli interventi proposti, con previsione di sanzioni per gli inadempimenti.

2. I progetti di intervento di restauro del paesaggio possono essere presentati sia da soggetti privati che da soggetti pubblici. I relativi elaborati devono essere sottoscritti da professionisti abilitati a norma delle vigenti leggi.

Articolo 31Bis

Norme tecniche di progettazione

1. Per le norme tecniche di progettazione (Indici di fabbricabilità, densità territoriale, altezze, dimensioni e caratteristiche di viabilità, tipologie edilizie e materiali) da utilizzare nella realizzazione degli interventi edilizi, si fa espresso riferimento a quanto riportato nel Titolo IV della L.R. 35/87 e s.m.i..

2. I pontili, di cui al punto 3.2.5 parte V degli elaborati del PUT di cui all'art. 6 della L. R. 35/87, sono realizzati con strutture in legno e ad esclusivo uso dei mezzi pubblici o di uso pubblico.

Titolo IV Disposizione Finali

Art. 32

Adeguamento alla legislazione regionale sopravvenuta

1. Le presenti norme Tecniche di attuazione si adeguano automaticamente alle prescrizioni normative delle leggi regionali nn° 1/2000, 11/2000, 15/2000, 19/2001 e delle sopravvenute leggi emanate dalla Regione Campania.